

AVVISO PUBBLICO DI FINANZIAMENTO**Legge regionale 11/2018, "Disposizioni coordinate in materia di cultura"****INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE - ANNO 2019 - ENTI PRIVATI****Premessa**

La legge regionale 1 agosto 2018 n. 11 "Disposizioni coordinate in materia di cultura" afferma all'articolo 1: *"La Regione riconosce e considera la cultura, in tutti i suoi aspetti, generi e manifestazioni, come valore essenziale e strumento fondamentale di crescita umana, di libera espressione, mezzo di promozione ed educazione sociale, di comunicazione, di insostituibile valore sociale e formativo, in particolare per le giovani generazioni, e quale fattore di sviluppo economico e sociale del territorio e delle comunità che lo abitano"*.

L'articolo 13 (Beni etnoantropologici e patrimonio culturale immateriale) della legge regionale n. 11/2018, stabilisce in particolare che:

1. La Regione promuove e sostiene la conoscenza, l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni etnoantropologici e del patrimonio culturale immateriale presente sul territorio, ivi comprese le espressioni culturali di nuovi cittadini e cittadine e delle comunità di piemontesi residenti all'estero, nonché i beni immateriali del patrimonio di archeologia industriale.

2. La conoscenza, l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni etnoantropologici e del patrimonio culturale immateriale hanno come finalità la promozione della partecipazione, dello scambio interculturale e dello sviluppo di processi di inclusione sociale, così come indicato all'articolo 2, comma 2, lettera c).

3. Ai fini della presente legge, per patrimonio culturale immateriale si intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, i saperi, come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi che le comunità, i gruppi e, in alcuni casi, gli individui riconoscono in quanto parte del proprio patrimonio culturale, in coerenza con la definizione contenuta nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ratificata dalla legge 27 settembre 2007, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'UNESCO), con particolare riguardo a:

a) tradizioni ed espressioni orali, compresa la storia orale, la narrativa e la toponomastica;

b) consuetudini sociali, eventi rituali e festivi;

c) saperi, pratiche, credenze relative al ciclo dell'anno e della vita, alla natura e all'universo;

d) saperi e tecniche tradizionali relativi ad attività produttive proto-industriali, rurali, artigianali, commerciali ed alla cultura del lavoro, così come espressa nel corso della storia sociale ed economica regionale.

Nello specifico, la citata Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale sottoscritta a Parigi il 17 maggio 2003 e ratificata con legge 27 settembre 2007, n. 167, all'art. 2, commi 1, 2 e 3 recita:

1. Per "patrimonio culturale immateriale" s'intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalla comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la

natura e alla loro storia e dà loro un senso d'identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana. Ai fini della presente Convenzione, si terrà conto di tale patrimonio culturale immateriale unicamente nella misura in cui è compatibile con gli strumenti esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze di rispetto reciproco fra comunità, gruppi e individui nonché di sviluppo sostenibile.

2. Il "patrimonio culturale immateriale" come definito nel paragrafo 1 di cui sopra, si manifesta tra l'altro nei seguenti settori:

- a) tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale;
- b) le arti dello spettacolo;
- c) le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi;
- d) le cognizioni e le prassi relative alla natura e all'universo;
- e) l'artigianato tradizionale.

3. Per "salvaguardia" s'intendono le misure volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale, ivi compresa l'identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione, in particolare attraverso un'educazione formale e informale, come pure il ravvivamento dei vari aspetti di tale patrimonio culturale".

Il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, riconosce i beni etnoantropologici come parte del patrimonio culturale, definendo, all'art. 2, comma. 2, "beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico [...] e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà".

L'art. 6, comma. 1, così qualifica la valorizzazione del patrimonio culturale: "La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale ed assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura".

L'art. 7 bis stabilisce che "Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalla Convenzioni Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10".

L'art. 9 bis, circa gli adempimenti connessi alla tutela e alla valorizzazione, rinvia alle competenze di figure professionali adeguate, richiamando, in modo specifico, l'ambito demotnoantropologico riconosciuto quale patrimonio culturale dagli articoli 2 e 10.

L'art. 10, al comma 4, lett. l) ribadisce l'interesse etnoantropologico, riconducendovi "le architetture rurali aventi interesse storico od antropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale".

L'art. 52, trattando dell'esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali, al comma 1-bis individua e qualifica tali tipologie come luoghi "nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni Unesco di cui al medesimo articolo 7 bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione".

L'art. 52 menzionato si riscontra all'art. 46 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26, che modifica l'articolo 1 della legge regionale 14 marzo 1995, n. 34 Tutela e valorizzazione dei locali storici:

"1. La Regione individua, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, gli esercizi commerciali e artigianali, le attività di somministrazione di alimenti e bevande, le farmacie e i mercati che hanno valore storico, artistico, ambientale o che costituiscono testimonianza storico culturale tradizionale e ne promuove la salvaguardia e la valorizzazione.

2. La Regione tutela prioritariamente gli esercizi e le attività di cui al comma 1 che si caratterizzano per l'apertura al pubblico da almeno cinquant'anni, anche non continuativi, per la conservazione nel tempo dell'insegna, della localizzazione in edificio o in contesto urbano di particolare interesse, della collocazione architettonica, artistica e decorativa di pregio, della destinazione d'uso degli ambienti interni e degli elementi di arredo e attrezzature originali, della medesima merceologia e, ove possibile, della medesima gestione".

Le correlazioni tra tradizione, conoscenze e mondo rurale, indicate all'articolo 2 della Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, sono inoltre ravvisabili nella Legge 12 dicembre 2016, n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", articolo 1, Patrimonio culturale nazionale : "Il vino, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli, quali frutto del lavoro, dell'insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituiscono un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale", nonché dal Decreto Ministeriale n. 17070 del 19 novembre 2012 "Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali", che recita:

- all'articolo 2, lettera c): " 'pratiche tradizionali' indica sistemi complessi basati su tecniche ingegnose e diversificate, basate sulle conoscenze locali espresse dalla civiltà rurale, che hanno fornito un contributo importante alla costruzione ed al mantenimento dei paesaggi tradizionali ad essi associati [...]"; alla lettera d): " 'conoscenze tradizionali' indica aspetti immateriali quali forme linguistiche, valori spirituali e culturali, cerimonie e tradizioni popolari, fiabe e leggende, conoscenze e tecniche pratiche, conoscenze naturalistiche e ambientali relative alle attività agricole, forestali e pastorali, alle forme insediative e alle forme di conduzione agraria"; alla lettera e): " 'comunità' indica individui, persone, associazioni ovvero gruppi organizzati che praticano, valorizzano, sostengono e trasmettono di generazione in generazione conoscenze e pratiche tradizionali o attività che costituiscono parte integrante della loro identità in ambito rurale";

- all'articolo 4, circa il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, al comma 2, lettera a) si precisa: l'Osservatorio " identifica e cataloga nel Registro i paesaggi rurali tradizionali o di interesse storico, le pratiche e le conoscenze tradizionali [...] e alla lettera c): "seleziona [...] le pratiche agricole e le conoscenze tradizionali da candidare nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Immateriale dell'Unesco [...].

La Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, ratificata con legge 19 febbraio 2007, n. 19, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali", in premessa riconosce, tra l'altro, "l'importanza del sapere tradizionale, in particolare per quanto riguarda i sistemi di conoscenze dei popoli autoctoni, in quanto fonte di ricchezza immateriale e materiale e il suo contributo positivo allo sviluppo sostenibile, nonché la necessità di assicurarne la protezione e promozione in modo adeguato".

Analoghi principi sono enunciati dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società (cosiddetta Convenzione di Faro, approvata il 27 ottobre 2005, entrata in vigore il 1° giugno 2001 e sottoscritta dall'Italia il 27 febbraio 2013) e dalla Dichiarazione "Popolazione e Cultura", adottata nell'anno 2006 dall'Italia e dagli Stati sottoscrittori della Convenzione delle Alpi (L. 14 ottobre 1999, n. 403, art. 2, c. 2). Nella Dichiarazione, il punto II, Diversità culturale, Patrimonio culturale materiale e immateriale, individua come centrale per la protezione e lo sviluppo sostenibile dello spazio alpino: "1.

Studio, conservazione e sviluppo del patrimonio culturale materiale e immateriale e dei saperi tramandati, in particolare per quanto riguarda le forme di strutturazione del paesaggio e il patrimonio architettonico e storico-artistico, compresi i metodi di lavoro tradizionali impiegati nella produzione agricola, forestale, artigianale e industriale. 2. Sostegno della cultura moderna nonché tutela e sviluppo delle tradizioni regionali e locali in materia di forme espressive e rappresentative (usi, letteratura, musica, ballo, teatro, forme di comunicazione, ecc.)”.

La legge regionale 1 agosto 2018, n. 11 “Disposizioni coordinate in materia di cultura” stabilisce che le richieste di finanziamento per attività di carattere culturale devono essere presentate nel periodo individuato dalla Giunta Regionale mediante deliberazione e che le linee di indirizzo per l'assegnazione dei contributi nonché le priorità e i criteri per il loro utilizzo, sono annualmente definite dalla Giunta Regionale con apposita deliberazione, acquisito il parere favorevole e vincolante della commissione consiliare competente.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 23-7009 dell'8 giugno 2018 recante “Programma di attività in materia di promozione dei beni e delle attività culturali 2018-2020 e criteri di valutazione delle istanze di contributo. Approvazione” la Giunta Regionale ha approvato, previo parere favorevole vincolante espresso dalla Commissione consiliare competente, il programma di attività in materia di promozione dei beni e delle attività culturali 2018-2020 e i criteri di valutazione delle istanze di contributo.

Con deliberazione n. 58-5022 del 8 maggio 2017 la Giunta Regionale ha sostituito la deliberazione n. 115-1872 del 20 luglio 2015, relativamente alle disposizioni recate dall'allegato 1: “Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2017. Approvazione” (integrata dalla D.G.R. 47-8828 del 18 aprile 2019), mentre rimane confermato l'allegato 2: “Codice etico dei soggetti beneficiari di contributi regionali in materia di cultura, turismo e sport”.

Con deliberazione n. 41-8822 del 18 aprile 2019, la Giunta Regionale ha stabilito che, per l'anno 2019, le istanze di contributo, formulate ai sensi della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11, devono essere presentate in riscontro a idoneo avviso pubblico con termine di presentazione anteriore al 31 ottobre 2019;

A seguito dell'adozione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 1-8566 del 22 marzo 2019, n. 35-8716 del 5 aprile 2019 e n. 41-8822 del 18 aprile 2019, è stato contestualmente destinato alla linea di intervento relativa alla promozione del patrimonio culturale immateriale di cui alla l.r. 11/2018 un importo di Euro 200.000,00 a favore di soggetti privati.

1. Invito alla presentazione dei progetti

Ai sensi di quanto specificato in premessa, si invita alla presentazione di progetti di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale per l'anno 2019 nel periodo decorrente dal giorno 3 luglio 2019 e fino alle ore 12,00 del giorno 9 settembre 2019, così come specificato al punto 6.1.

2. Risorse e soglia di contribuzione.

2.1 Secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 41-8822 del 18 aprile 2019, l'importo stanziato per il sostegno di progetti di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale ai sensi del presente avviso, è pari a Euro 200.000,00.

2.2 Eventuali ulteriori risorse che dovessero essere stanziare sui capitoli di competenza sulla presente linea di finanziamento per l'anno 2019, saranno ripartite a favore dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria di cui al punto 9.

2.3 Il contributo minimo assegnabile ad una singola istanza ai sensi del presente avviso pubblico è pari ad Euro 5.000,00 mentre il contributo massimo assegnabile è pari ad Euro 50.000,00.

3. Requisiti di ammissibilità

3.1 I soggetti che intendono presentare istanza devono:

- a) essere soggetti ammissibili ai sensi della l.r. 11/2018: istituzioni culturali e formative; enti e istituzioni religiose, associazioni, fondazioni e soggetti ad essi assimilabili, altri enti che operano senza fini di lucro. Detti enti debbono rivestire carattere giuridico di diritto privato;
- b) essere soggetti legalmente costituiti; è ammessa la presentazione in forma associata fra soggetti ammissibili ai sensi della lettera a), fatta salva la sottoscrizione di specifico accordo o convenzione, che definisca compiti e oneri gestionali e che individui un solo soggetto percettore dell'eventuale contributo di cui al presente avviso, formalizzata prima della presentazione della domanda;
- c) essere in possesso di codice fiscale o Partita Iva;
- d) essere in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali e ottemperanti gli obblighi dei C.C.N.L.;
- e) garantire, con risorse eccedenti il contributo richiesto, una copertura di almeno il 50% delle spese effettive previste.

Sono esclusi dalla partecipazione al bando gli enti convenzionati o partecipati della Regione Piemonte, Direzione A20000.

Sono altresì esclusi i soggetti che alla data di pubblicazione del bando non hanno ancora rendicontato eventuali contributi degli anni precedenti, secondo le scadenze indicate nei singoli bandi di valorizzazione dei musei e del patrimonio culturale e di valorizzazione del patrimonio immateriale.

3.2 La Regione Piemonte si riserva di verificare il possesso dei requisiti sopra descritti nei confronti dei soggetti partecipanti al presente avviso pubblico.

4. Contenuti del progetto

4.1 Sono ammissibili alla fase istruttoria i progetti di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale che si svolgano nell'anno 2019.

4.2 Sono ammessi progetti le cui attività siano a scavalco degli anni 2019/2020, purché una parte significativa degli stessi sia stata realizzata nell'anno 2019.

4.3 Per i progetti a scavalco degli anni 2019/2020 le attività devono concludersi entro il 31 luglio 2020.

4.4 Le attività ammesse a contribuzione regionale per l'anno 2019 sono le seguenti:

Come indicato agli artt. 1 e 2 della *Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale* di cui in premessa, i contenuti dei progetti dovranno essere messi a punto sulla base di modalità partecipative e sollecitare azioni atte a valorizzare le risorse locali, rurali e urbane, quali sistemi di interpretazione della memoria sociale e dei processi in atto nella società contemporanea.

Tali progetti, da intendersi come elaborazioni condivise tra comunità, saperi etnoantropologici e pratiche di conoscenza interdisciplinari, dovranno contemplare la realizzazione di adeguata documentazione audiovisiva, l'elaborazione e il riuso narrativo e didattico dei materiali prodotti e porre particolare attenzione allo scambio interculturale, intergenerazionale, alle pari opportunità ed ai processi di inclusione e formazione di cittadinanza attiva.

A tal fine, per l'anno 2019, si individuano le seguenti tematiche:

- Saperi e luoghi della cultura alimentare. A tale riguardo, si intendono riti e consuetudini sociali, lessici e conoscenze trasmesse oralmente, saperi tecnici e artigianali, pratiche agro-silvo-pastorali e conoscenze della natura e dell'ambiente, queste ultime anche collegate alla cura del paesaggio posta in opera dalle comunità locali e da specifici gruppi sociali operanti sul territorio, ivi compresi quelli in cui si manifesta l'indispensabile apporto del lavoro delle comunità straniere (a titolo esemplificativo: coltivatori, raccoglitori, viticoltori, allevatori, pastori, pescatori, piccoli produttori di beni alimentari).
- Saperi tecnici artigianali e, in generale, i saperi del lavoro connessi ad attività produttive e del commercio tradizionale. A tale riguardo, si intendono i saperi e il saper fare intesi quali espressione della tradizione artigianale, dei processi produttivi e della cultura del lavoro tuttora documentabili nelle forme storiche in cui essi si sono manifestati e nelle forme contemporanee in cui oggi si manifestano, compresi i saperi e le esperienze collegati a pratiche di inclusione sociale e a processi di scambio delle conoscenze e di integrazione interculturale (es. prodotti di artigianato artistico, tecniche costruttive, ecc.). I progetti dovranno essere orientati a formulare proposte di salvaguardia e valorizzazione dei valori culturali preferibilmente orientati alla messa a punto di modelli di cooperazione, didattici e di sviluppo sostenibile.
- Riti e consuetudini sociali che documentino e sollecitino i processi di partecipazione, di inclusione e di conoscenza: riti religiosi e laici, pratiche sociali collettive legate ai cicli di vita e dell'anno, episodi significativi della vita culturale delle comunità, di specifici gruppi sociali e di singoli cittadini, quali testimoni della storia e della cultura dei luoghi (ivi compresi i luoghi di provenienza delle comunità straniere), sopravvivenze e riproposte contemporanee di tradizioni viventi.

4.5 Non sono ammessi alla fase istruttoria i progetti e le istanze il cui costo effettivo risulti inferiore a Euro 10.000,00.

4.6 Le attività ammesse devono svolgersi sul territorio della Regione Piemonte.

4.7 I risultati dei progetti e copia della relativa documentazione saranno conservati presso il Settore Valorizzazione del Patrimonio culturale, Musei e Siti Unesco, al fine di costituire un Archivio delle Eredità Immateriali documentate in Piemonte.

5. Spese ammissibili

5.1 Per spese ammissibili si intendono tutti i costi riferibili all'arco temporale dell'organizzazione e realizzazione del progetto direttamente coerenti con l'oggetto del finanziamento e connessi alla realizzazione delle attività contemplate dal progetto. In sede di rendiconto tali costi devono risultare sostenuti dal soggetto richiedente, documentabili e tracciabili.

5.2 Sono escluse le spese inerenti lavori di investimento, di acquisto di beni strumentali durevoli, le quote di ammortamento e gli interessi passivi.

5.3 I costi possono essere sostenuti anche da soggetti contitolari del progetto, in caso di un accordo scritto di co-organizzazione fra più soggetti, già formalizzato all'atto di presentazione dell'istanza di contributo.

6. Modalità e termini di presentazione dei progetti, trattamento dei dati personali

6.1 L'istanza deve essere presentata, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante o da suo delegato perentoriamente nel periodo decorrente dal giorno dal 3 luglio 2019 e fino al 9 settembre 2019, ore

12.00 esclusivamente tramite **Sistema Piemonte – Cultura, Turismo e Sport - Bandi LR. 11/2018 - FINANZIAMENTI DOMANDE** all'indirizzo web:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/turismo/servizi/904-bandi-cultura-turismo-e-sport-finanziamenti-domande>

seguendo le istruzioni contenute nelle “Regole di compilazione” e nel “Manuale utente” presenti sullo stesso sito.

Per accedere a **Sistema Piemonte**, il legale rappresentante o suo delegato deve autenticarsi tramite Certificato di Autenticazione o SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale secondo le modalità indicate nelle “Regole di compilazione”.

L'istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da suo delegato con apposizione di firma digitale (unicamente in formato CADES p7m) applicata su documento in formato pdf e inviata attraverso **Sistema Piemonte – Cultura, Turismo e Sport - Bandi LR. 11/2018 - FINANZIAMENTI DOMANDE**.

6.2 In considerazione della fase di sperimentazione di **Sistema Piemonte – Cultura, Turismo e Sport - Bandi LR. 11/2018 - FINANZIAMENTI DOMANDE** per la presentazione delle istanze di contributo, questa Amministrazione si riserva di riaprire i termini di presentazione delle istanze nel caso in cui si verificassero, nella fase di invio e di ricezione delle istanze, anomalie dovute a malfunzionamenti tecnici (mancato invio o ricezione delle istanze, perdita di allegati, etc.).

Al verificarsi di questa necessità, considerando validamente pervenute le istanze eventualmente giunte su **Sistema Piemonte – Cultura, Turismo e Sport - Bandi LR. 11/2018 - FINANZIAMENTI DOMANDE** nei tempi e con gli allegati prescritti, questa Amministrazione stabilirà con determina dirigenziale i nuovi termini per la ripresentazione delle istanze che sarà stato impossibile inviare e gli allegati richiesti, e autorizzerà l'invio delle istanze tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it, solo agli enti che risulteranno regolarmente autenticati su Sistema Piemonte – Cultura, Turismo e Sport - Bandi LR. 11/2018 - FINANZIAMENTI DOMANDE.

Di tali eventuali modifiche dei tempi e delle modalità di presentazione delle istanze verrà data tempestiva comunicazione sulla pagina web del settore all'indirizzo

<http://www.regione.piemonte.it/cultura/cms/000/contributi-e-modulistica.html>.

Per problemi **tecnici** relativi alla funzionalità di **Sistema Piemonte – Cultura, Turismo e Sport - Bandi LR. 11/2018 - FINANZIAMENTI DOMANDE** rivolgersi ai seguenti contatti:

Assistenza CSI 011.0824407 gestione.finanziamenti@csi.it.

Per problemi relativi alla compilazione della domanda, rivolgersi ai funzionari:

Paolo San Martino	tel. 011.4323034	email: paolo.sanmartino@regione.piemonte.it .
Fabrizio Corrado	tel. 011.4322114	email: fabrizio.corrado@regione.piemonte.it .
Maria Cristina Tresso	tel. 011.4322670	email: mariacristina.tresso@regione.piemonte.it .

6.3 Il soggetto richiedente il contributo deve essere titolare di una casella di Posta Elettronica Certificata da inserire nel campo predisposto in **Sistema Piemonte – Cultura, Turismo e Sport - Bandi LR. 11/2018 - FINANZIAMENTI DOMANDA**.

6.4 L'istanza deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dal Settore Valorizzazione Patrimonio Culturale, Musei e Siti Unesco e disponibile sia in allegato al presente bando sia sul sito internet all'indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/>

6.5 L'istanza, presentata attraverso **Sistema Piemonte – Cultura, Turismo e Sport - Bandi LR. 11/2018 - FINanziamenti DOManda** (salvo le eccezioni di cui al comma 6.2), deve essere completa della seguente documentazione:

- **relazione descrittiva dell'iniziativa oggetto dell'istanza** resa sul Modulo *Scheda_Progetto* di cui all'Allegato 1a, firmata dal Legale rappresentante o suo delegato;

- **bilancio preventivo del progetto**, reso sul Modulo *Bilancio_Previsione* di cui all'Allegato 1c, firmata dal Legale rappresentante o suo delegato

- **ultimo bilancio consuntivo** disponibile del soggetto richiedente, approvato dall'organo competente a norma di Statuto e corredato del relativo verbale debitamente sottoscritto. Soltanto i soggetti costituiti nei dodici mesi precedenti la presentazione dell'istanza di assegnazione del contributo, qualora non dispongano di detto bilancio consuntivo, presentano in sostituzione il bilancio preventivo del soggetto richiedente, approvato dall'organo competente a norma di statuto e corredato del relativo verbale, debitamente sottoscritto. Gli enti ecclesiastici, stante la specificità della loro natura giuridica, sono esonerati dalla presentazione di detto consuntivo, ma devono allegare una dichiarazione di esclusione dall'obbligo redatta su carta intestata e firmata dal legale rappresentante.

I soggetti costituiti nei dodici mesi precedenti la presentazione dell'istanza di contributo, qualora non dispongano di detto bilancio consuntivo, presentano in sostituzione il bilancio preventivo del soggetto richiedente, approvato dall'organo competente a norma di Statuto e firmato, corredato dal relativo verbale debitamente sottoscritto;

- in caso di condivisione del progetto da parte di più soggetti: **copia della convenzione e/o dell'accordo scritto di cui al punto 3.1, lettera b)**. In tal caso, il legale rappresentante di ciascuno dei soggetti co-titolari del progetto e partner del soggetto capofila richiedente deve compilare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa sul modello *Aut_Corea_privati* (Allegato 1b) attestante i fatti di seguito elencati:

- a) la condivisione e/o coproduzione, da parte del soggetto rappresentato, dell'iniziativa con il capofila richiedente il contributo regionale;
- b) la presenza agli atti dell'ente rappresentato della documentazione di spesa riferita all'iniziativa condivisa con il capofila richiedente il contributo regionale
- c) la visionabilità della medesima documentazione di spesa da parte della Regione Piemonte per le proprie finalità istituzionali, nel caso di assegnazione del contributo al capofila e di specifica richiesta dell'Amministrazione regionale.

- copia **dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore**, qualora non siano già stati prodotti a codesti uffici per precedente richiesta di contributo sulla presente linea di finanziamento e non siano variati;

- se necessaria, **delega** del Legale rappresentante al sostituto delegato alla firma della domanda e documento di identità in corso di validità del Legale rappresentante;

La documentazione sopra elencata, firmata digitalmente ove richiesto, va obbligatoriamente trasmessa attraverso **Sistema Piemonte – Cultura, Turismo e Sport - Bandi LR. 11/2018 - FINanziamenti DOMande**.

6.6 Le domande presentate al di fuori del periodo specificato al punto 6.1 (fatti salvi i casi di cui al punto 6.2) o mancanti di firma digitale sull'istanza non potranno essere ammesse alla fase di valutazione e saranno escluse. Le istanze presentate dai soggetti privati devono obbligatoriamente assolvere l'imposta di bollo di euro 16,00 con una delle seguenti modalità:

- la marca da bollo può essere acquistata con modalità tradizionale (tabaccheria, ecc.) annullata e conservata con la documentazione relativa all'istanza; il numero identificativo seriale deve essere trascritto nel campo predisposto su Sistema Piemonte – Cultura, Turismo e Sport - Bandi LR. 11/2018 - FINanziamenti DOMande;
- la marca da bollo può essere acquistata virtualmente presso i soggetti fornitori del servizio.

Dall'obbligo di adempiere all'imposta di bollo sono escluse le Pubbliche amministrazioni ai sensi del DPR 642/1972, nonché le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le ONLUS, gli Enti ecclesiastici e le Cooperative sociali ai sensi del D.Lgs. 117/2017. I soggetti esentati devono indicare nei campi predisposti su **Sistema Piemonte – Cultura, Turismo e Sport - Bandi LR. 11/2018 - FINanziamenti DOMande** i motivi dell'esenzione (si vedano le "Regole di compilazione al punto al punto 4 sezione D).

7. Fase istruttoria e termine del procedimento

7.1 L'istruttoria relativa all'ammissibilità formale delle istanze viene effettuata dal Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti Unesco.

7.2 L'istruttoria è diretta a verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione presentata, il possesso dei requisiti soggettivi e la sussistenza di tutte le condizioni poste per l'ammissibilità al contributo. L'Amministrazione si riserva di richiedere eccezionalmente ulteriori documenti o specificazioni utili alla corretta valutazione dell'iniziativa con l'indicazione del termine per la presentazione delle integrazioni.

La richiesta di integrazioni verrà inviata all'indirizzo mail della persona di riferimento indicata nella sezione "Anagrafica ente" dell'applicativo **Sistema Piemonte – Cultura, Turismo e Sport - Bandi LR. 11/2018 - FINanziamenti DOMande**. Si raccomanda, pertanto, di inserire un indirizzo mail valido, non di Posta elettronica certificata (PEC).

In questo caso, il termine del procedimento relativo all'istruttoria si intende sospeso e riprende a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste.

7.3 Per eventuali istanze presentanti imperfezioni di carattere formale e non sostanziale, perfezionabili mediante l'invio di documentazione formale a corredo, è possibile ricorrere al cosiddetto "soccorso istruttorio" previsto dall'art. 6 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 13 della L.R. 14/2014, al fine di garantire il generale favore per la partecipazione e la *par condicio* dei partecipanti.

7.4 Le proposte pervenute e ritenute formalmente ammissibili vengono esaminate da una Commissione di valutazione nominata con apposito provvedimento amministrativo e costituita nel rispetto e in coerenza con quanto stabilito dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione adottato dalla Regione Piemonte.

La Commissione procede alla valutazione dei progetti, utilizzando i criteri di cui al successivo paragrafo 8.

Il Dirigente, responsabile del procedimento amministrativo, con successivo provvedimento approva la graduatoria dei progetti ammessi e valutati dalla Commissione, nonché l'assegnazione dei relativi contributi nell'ambito degli stanziamenti previsti.

7.5 Il procedimento amministrativo si conclude, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 46-4520 del 29 dicembre 2016, entro un periodo massimo di 90 giorni a decorrere dal termine ultimo fissato per la

presentazione delle istanze, tramite l'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria di cui al punto 7.3, di assegnazione di contributo o di non ammissione al finanziamento adottato da parte del responsabile del procedimento.

L'esito viene comunicato ai soggetti richiedenti. In caso di non ammissione ai benefici, la comunicazione ne specifica la relativa motivazione.

7.6 Nel caso di inerzia del Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti Unesco nell'adozione del provvedimento finale nei termini temporali indicati al punto 7.4, è facoltà del soggetto richiedente domandare in forma scritta l'esercizio del potere sostitutivo alla Regione Piemonte – Direttore alla Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, Dott.ssa Paola Casagrande – Via Antonio Bertola 34, 10122 Torino.

8. Criteri di valutazione

8.1 Secondo quanto stabilito dal Programma di Attività di cui alla D.G.R. n. 23-7009 dell'8 giugno 2018, i progetti vengono valutati sulla base dei criteri di seguito riportati, cui corrispondono i punteggi specificati a fianco di ciascuno di essi:

Punti totali attribuibili max 100

INDICATORE 1	Punteggio massimo attribuibile	descrizione/articolazione	Parametri	Punteggio
Capacità di fare sistema	2	co-progettazione economica e gestionale in collaborazione con altri soggetti culturali regionali, nazionali, internazionali.	Assente	0
			Nazionale	1
			Internazionale	2
	7	rapporti con il territorio e processi partecipativi (comunità, tessuto sociale e servizi, associazioni culturali, università e scuole)	enti pubblici, enti locali	2
			scuole, università	3
			enti privati (associazioni, ecc.)	2
	2	iniziative pluricentriche, estensione e radicamento dell'attività (localizzata o su territorio omogeneo più ampio)	un comune	1
			più comuni	2
	3	collocazione in un territorio periferico rispetto ai consueti flussi della distribuzione culturale	Contesto periferico, fuori capoluoghi di provincia	1
			Aree montane, periferie urbane, piccoli Comuni (≤5000 ab.)	2
	1	inserimento/coerenza con i piani di valorizzazione/conservazione territoriali, adesione a sistemi o reti di cooperazione, inserimento/coerenza con progetti regionali o di altri enti con carattere tematico territoriale	Assente	0
			Presente	1

INDICATORE 2	Punteggio massimo attribuibile	descrizione/articolazione	Parametri	Punteggio
Fattore economico - Rapporto generale entrate/uscite	24	sostenibilità economico finanziaria dell'iniziativa, tenuto anche conto di altri apporti (Fondi europei, Fondi statali, Regione, Enti locali, altri Enti, Fondazioni bancarie, sponsor, fundraising)	FORMULA BILANCIO (Totale entrate - contributo richiesto = Cofinanziamento Cofinanziamento x 100 / Totale entrate = % Cofinanziamento % Cofinanziamento : x = 90 : 20)	Max 20
			Altri finanziamenti da Enti pubblici	2
			Altri finanziamenti da fondazioni bancarie e sponsor privati	2

INDICATORE 3	Punteggio massimo attribuibile	descrizione/articolazione	Parametri	Punteggio
Ricaduta e promozione territoriale, audience development. rileva l'incidenza del progetto in chiave di promozione e di valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale e sociale regionale.	1	Stipulazione di convenzioni/accordi con alberghi, strutture ricettive, operatori economici, aziende di trasporto, tour operator, enti e imprese del settore;	assente	0
			presente	1
	3	Utilizzo di strumenti di comunicazione (comunicazione stampa, web, social network, ecc);	Comunicazione stampa locale	1
			Testate nazionali e/o internazionali	1
			Web e social network	1
	3	Capacità di sviluppo e attrazione di utenza eterogenea	Assente	0
			Scarsa	1
Significativa			3	

INDICATORE 4	Punteggio massimo attribuibile	descrizione/articolazione	Parametri	Punteggio
Innovazione. rileva il valore innovativo dell'iniziativa, ciò che rende il progetto peculiare, originale, unico.	3	Innovazione progettuale (caratteristiche di peculiarità, originalità e unicità del bene e/o del progetto, contenuti innovativi in relazione alle attività proposte)	Assente	0
			Discreta	1
			Buona	2
			Ottima	3
	1	Innovazione sociale (forme innovative di comunicazione e di fidelizzazione del pubblico, promozione di nuovi linguaggi espressivi, nuove soluzioni e modelli funzionali alla domanda e ai bisogni dell'utenza)	Assente	0
			inedita	1
	3	Progetti significativamente rilevanti al loro primo avvio (start up).	Assente	0
			Presente	3

INDICATORE 5	Punteggio massimo attribuibile	descrizione/articolazione	Parametri	Punteggio
Rilevanza di ambito e qualità del progetto. L'indicatore si propone di evidenziare le specificità dell'iniziativa/progetto	12	Rilevanza culturale e sociale del progetto, ai fini della conoscenza del patrimonio culturale immateriale. L'indicatore tiene conto della completezza della formulazione progettuale quali indicatori della qualità delle stesse	Assente	0
			Scarsa	1
			Discreta	3
			Buona	5
			Significativa	7
			Eccellente	12
	5	Presenza di responsabili di progetto e/o di figure professionali con competenze afferenti all'ambito disciplinare demotnoantropologico	assente	0
			presente	5
	8	Correlazione tra il progetto e le azioni di salvaguardia, intese come identificazione, documentazione, ricerca, protezione, promozione, valorizzazione, rivitalizzazione e trasmissione, in particolare attraverso forme di educazione formale e informale, del patrimonio culturale immateriale	Assente	0
			Discreta	1
			Buona	3
			ottima	8
	12	Promozione del patrimonio culturale immateriale e della cultura materiale ad esso correlata, attraverso attività didattiche che valorizzino i manufatti di specifiche tradizioni culturali, gli oggetti conservati nei musei e/o i manufatti afferenti alle infrastrutture rurali e storiche, proto-industriali e industriali otto e novecentesche	Assente	0
			Scarsa	1
			Discreta	3
			Buona	5
			Significativa	7
			Eccellente	12
	5	Presenza di contenuti propedeutici alla formulazione ed alla successiva iscrizione del patrimonio culturale immateriale in appositi inventari previsti dall'art. 12 dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (L.167/2007)	Assente	0
			Presente	5

INDICATORE 6	Punteggio massimo attribuibile	descrizione/articolazione	Parametri	Punteggio
Premialità	5	Valorizzare, quali elementi di premialità, quelli riferiti alla sostenibilità economica dei progetti, all'interno dei quali la Regione deve svolgere un ruolo sussidiario e comunque non esclusivo rispetto a una pluralità di soggetti sostenitori. E' altresì elemento di premialità la migliore rispondenza ai criteri specifici delle varie linee di finanziamento	Presente	5

9. Modalità di assegnazione dei contributi

9.1 L'ammontare del contributo regionale assegnato a sostegno di un singolo progetto non può superare il 50% delle spese effettive (escluse gratuiti) ritenute ammissibili a preventivo. Tale limite dovrà essere rispettato anche in fase di rendicontazione finale.

9.2 Non possono essere riconosciuti contributi il cui importo risulti inferiore al limite minimo di intervento di Euro 5.000,00 e superiore a Euro 50.000,00, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 9.7.

9.3 Non si assegna il contributo al soggetto che ha subito una revoca o una riduzione del contributo della Direzione regionale competente in ambito di cultura, turismo e sport, a fronte della quale non ha ancora provveduto alla restituzione di quanto eventualmente percepito o non abbia avviato una procedura di restituzione rateizzata.

9.4 A seguito dell'assegnazione dei punteggi di cui al punto 8.1 con provvedimento del responsabile del procedimento viene approvata la graduatoria dei progetti.

9.5 Sulla base del totale dei punteggi attribuiti a ciascun progetto, i contributi vengono definiti e assegnati sino all'esaurimento delle risorse disponibili a partire dall'importo richiesto nell'istanza, con la seguente graduazione:

Punteggio	Contributo
Punteggio pari o superiore a 90	100% del contributo richiesto
Da 80 a 90 punti	90% del contributo richiesto
Da 70 a 79 punti	80% del contributo richiesto
Da 60 a 69 punti	70% del contributo richiesto
Da 50 a 59 punti	60% del contributo richiesto
Punteggio inferiore a 50 punti	Il progetto non è ammesso a contributo

9.6 In ogni caso, tenuto conto delle risorse disponibili, non vengono assegnati contributi di importo superiore al 50% del valore del progetto e comunque non superiori a Euro 50.000,00 per progetto. L'importo del contributo assegnato è definito sulla scorta dei seguenti criteri di arrotondamento:

- gli importi con cifre finali da Euro 00,01 ad Euro 49,99 sono arrotondati ad un importo con cifre finali 00,00;
- gli importi con cifre finali da Euro 50,00 ad Euro 99,99 sono arrotondati ad un importo con cifre finali 100,00.

9.7 Qualora, sulla base della modalità di assegnazione di cui al punto 9.5, un progetto che abbia ottenuto un punteggio pari o superiore a 70 punti risulti beneficiario di un contributo di importo pari ad almeno 3.750,00 Euro ma inferiore alla soglia minima di 5.000,00 Euro, il contributo viene elevato all'importo di 5.000,00 Euro.

9.8 Nel caso in cui, al termine del riparto dei contributi secondo l'articolazione di cui al punto 9.5, risultino delle risorse non assegnabili, le medesime vengono attribuite al soggetto classificato al primo posto in graduatoria, nel limite dell'importo richiesto e nel limite del contributo massimo assegnabile di Euro 50.000,00. Se le risorse residue non sono integralmente assegnabili al primo classificato in graduatoria, perché eccedenti il limite dell'importo richiesto o il limite del contributo massimo assegnabile di Euro 50.000,00, la somma che resta, in base al principio dello scorrimento della graduatoria, viene assegnata in prima battuta al secondo classificato e così via.

Dalla redistribuzione delle risorse non assegnabili sono esclusi i soggetti già beneficiari dell'elevazione alla soglia minima di contribuzione di cui al precedente articolo 9.7.

9.9 Nel caso di parità di punteggio finale tra due o più richiedenti, la collocazione nella graduatoria è ordinata in base al più elevato punteggio conseguito in relazione al criterio di valutazione n. 5 "Rilevanza di ambito e qualità del progetto", di cui al punto 8.1. Nel caso di ulteriore parità di punteggio in relazione al ridotto criterio n. 5, la collocazione nella graduatoria è ordinata in base al più elevato punteggio conseguito in relazione al criterio di valutazione n. 2 "Fattore economico - Rapporto generale entrate/uscite". Nel caso di ulteriore parità di punteggio in relazione al ridotto criterio n. 2, la collocazione nella graduatoria è ordinata in base al più elevato punteggio conseguito in relazione al criterio di valutazione n. 1 "Capacità di fare sistema". Nel caso di ulteriore parità di punteggio in relazione a quest'ultimo criterio n. 1, la collocazione nella graduatoria è ordinata in base al più elevato punteggio conseguito in relazione al criterio di valutazione n. 3 "Ricaduta e promozione territoriale".

10. Evidenza dei contributi

10.1 I soggetti beneficiari sono tenuti a evidenziare in tutti i materiali, che comunicano e promuovono l'intervento sostenuto dal contributo assegnato, la partecipazione della Regione Piemonte al finanziamento, fatto salvo il caso in cui l'assegnazione del contributo sia comunicata successivamente allo svolgimento dell'iniziativa finanziata.

10.2 L'art. 1, commi 125, 126, 127 della legge n. 124 del 4 agosto 2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" ha introdotto alcuni obblighi di pubblicazione nei confronti di associazioni, onlus, fondazioni, cooperative sociali e imprese beneficiarie di contributi pubblici. Tali obblighi di pubblicazione sono stati modificati dal recente decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019).

Si invita a seguire l'iter di conversione del suddetto decreto legge 34/2019 per conoscere e applicare le novità normative da esso introdotte.

In caso di assegnazione di contributo, sarà cura del Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e siti UNESCO comunicare e precisare gli obblighi di pubblicazione.

10.3 Se il procedimento amministrativo relativo alla richiesta di contributo per l'anno in corso non è ancora concluso, i soggetti titolari della stessa iniziativa, che nell'anno precedente hanno ricevuto un contributo a sostegno, hanno facoltà di inserire il logo della Regione Piemonte nel materiale promozionale. In tal caso, l'inserimento del logo non costituisce in alcun modo impegno di intervento economico da parte della Regione Piemonte.

11. Liquidazione e rendicontazione

11.1 La liquidazione dei contributi concessi avviene in due quote: un anticipo della somma assegnata e un saldo, a seguito della rendicontazione di cui al punto 11.2.

11.2 La rendicontazione dovrà essere effettuata con la modulistica che sarà approvata con provvedimento dirigenziale all'atto dell'assegnazione dei contributi.

11.3 L'eleggibilità delle spese attiene alla competenza cronologica delle spese riguardanti il progetto finanziato presentate a rendiconto.

L'intervallo di tempo entro cui devono essere effettivamente sostenute le spese per poter vantare il diritto al saldo del contributo è stabilito:

- per le attività svolte e concluse nell'anno 2019: dal 1° gennaio 2019 al 29 febbraio 2020;
- per le attività avviate nell'anno 2019 e concluse entro il 31 luglio 2020: dal 1° gennaio 2019 al 30 settembre 2020.

11.4 In sede di rendicontazione è ammesso uno scostamento tra il bilancio consuntivo di progetto e il bilancio preventivo (spese effettive, escluse gratuità) in misura non superiore al 25%, ferma restando la misura del 50% di cui al punto 9.1, che deve comunque essere rispettata. In caso contrario, si procederà con la proporzionale riduzione del contributo.

In casi eccezionali, dovuti a fattori non prevedibili in fase di stesura del bilancio preventivo, qualora il totale delle spese effettive rendicontate si discosti in misura superiore al 25% dal preventivo, ma comunque non oltre il 40%, il soggetto beneficiario del contributo ha facoltà di presentare al Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti Unesco una motivata istanza, finalizzata a non dare luogo alla riduzione del contributo. Se le motivazioni addotte sono valutate accoglibili, la riduzione del contributo non ha luogo, ma deve essere sempre rispettata la misura indicata al punto 9.1.

11.5 Non si liquida il contributo al soggetto che risulti non essere in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali (DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva).

12. Obblighi dei soggetti ammessi al finanziamento

12.1 I beneficiari dei contributi assumono impegni ed obblighi per la realizzazione degli interventi finanziati entro i termini stabiliti nel progetto finanziato.

Con la firma apposta all'istanza e alla relativa documentazione il richiedente si assume tutta la responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza dal beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito.

13. Variazioni di progetto

13.1 Una eventuale variazione nella denominazione o nel contenuto dell'attività sostenuta dal contributo va autorizzata dal Settore competente mediante determinazione dirigenziale.

Un eventuale rinvio dell'avvio dell'attività e un significativo slittamento della sua conclusione, comunque non superiore a sei mesi, vanno parimenti autorizzati.

Tali autorizzazioni rivestono carattere di eccezionalità e la relativa richiesta deve risultare ampiamente documentata e/o giustificata.

14. Revoca del contributo

14.1 I casi di revoca o riduzione del contributo assegnato sono disciplinati dagli artt. 12 e 13 dell'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 58-5022 del 8 maggio 2017 "Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2017", e s.m.i.

15. Rinvio

15.1 Per tutto quanto non specificato nel presente Avviso, si rinvia a quanto stabilito dall'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 58-5022 del 8 maggio 2017 "Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2017" e s.m.i..

16. Trattamento dei dati personali

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679

Si informa che i dati personali forniti a Regione Piemonte – Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport – Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti Unesco, saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

- i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati a Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport – Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti Unesco. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dalla L.r. 11/2018 – DGR n. 41-8822 del 18 aprile 2019. I dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative presente bando;
- l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità di erogare il servizio richiesto;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è la Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport – Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti UNESCO.
- il Responsabile esterno del trattamento è il CSI Piemonte.
- i dati conferiti saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e dai Responsabili esterni individuati dal Titolare, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge all' Interessato;
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali sono conservati, per il periodo di 10 anni, come da Piano di fascicolazione e conservazione della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport approvato dalla

Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta con nota protocollo n.1777 del 5 giugno 2018.

- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potranno essere esercitati i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: richiedere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

17. Ispezioni e controlli

17.1 I controlli effettuati sulla documentazione costituente rendicontazione ai sensi dell'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) sono finalizzati a verificare, nel rispetto dei principi di equità e trasparenza, la veridicità delle informazioni rese dai soggetti beneficiari relativamente all'iniziativa finanziata e conclusa.

I controlli sono disciplinati dalla determinazione dirigenziale attuativa del punto 23.3 dell'Allegato 1 della D.G.R. 58-5022 dell'8 maggio 2017 " e s.m.i.

18. Responsabile del procedimento

Raffaella Tittone – Responsabile Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti Unesco.

19. Responsabili della fase istruttoria

Paolo San Martino - Funzionario Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti Unesco.

Fabrizio Corrado - Funzionario Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti Unesco.

20. Informazioni

Per informazioni rivolgersi al Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti Unesco, Via Bertola 34 - 10122 Torino

Paolo San Martino tel. 011.4323034

email: paolo.sanmartino@regione.piemonte.it.

Fabrizio Corrado tel. 011.4322114

email: fabrizio.corrado@regione.piemonte.it.

Maria Cristina Tresso tel. 011.4322670

email: mariacristina.tresso@regione.piemonte.it